

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

- 1 FEB. 2000

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

ADDI' - 1 FEB. 2000 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

EADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angelo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
 OMISSIS

ASSENTI: COSENTINO, DONATO E META.

DELIBERAZIONE N° 286

Oggetto: Immobile proprieta' regionale sito in Roma Via Capo d'Africa - Rettifica del contratto di comodato.



OGGETTO: Immobile di proprietà regionale sito in Roma alla Via Capo d'Africa.
Rettifica del contratto di comodato

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore allo Sviluppo Economico ed Attività Produttive;

VISTA la legge 15.05.1997 n. 127;

VISTA la delibera n. 4385 del 30.07.99 con la quale si autorizzava alla stipula del contratto in comodato con l'ADISU per l'immobile regionale sito in Via Capo d'Africa - Roma;

CONSIDERATO che da accordi intercorsi con responsabili dell'ADISU si é inserito un nuovo articolo sul contratto di comodato in cui si riporta la seguente dicitura, che per altro era stata inserita nella deliberazione sopra menzionata, "l'Assessorato Economia e Finanza Regionale provvederà con atto separato a corrispondere i contributi regionali specifici per assicurare all'ADISU la prosecuzione ed ultimazione dei lavori secondo le nuove disposizioni, oltre a liquidare ogni residua pendenza per il programma già deliberato";

TENUTO CONTO che per la sottoscrizione di detto contratto bisogna rettificare quello già approvato con la sopracitata deliberazione;

RITENUTO OPPORTUNO apporre sul nuovo atto deliberativo la firma congiunta dell'Assessore allo Sviluppo Economico ed Attività Produttive e l'Assessore alla *SCUOLA E FORMAZIONE PROFESSIONALE*

all'unanimità

DELIBERA

- Di approvare la rettifica al contratto di comodato come da testo appresso riportato e che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

CONTRATTO DI COMODATO

L'anno il giorno del mese di
Con il presente atto valido a tutti gli effetti di legge

TRA

L'Azienda per il Diritto allo Studio Universitario (A.Di.S.U.) - "La Sapienza" di Roma - C.F. in persona del Presidente del Consiglio di



Amministrazione nato a
denominato "comodatario"

il di seguito

E

La Regione Lazio - C.F. 80143490581 - rappresentata dall'Assessore pro-tempore allo Sviluppo Economico ed Attività Produttive Francesco Cioffarelli nato a Roma il 10.12.1941 di seguito denominato "comodante";

PREMESSO

- a) che l'Ente Regione Lazio è proprietaria dell'immobile sito in Roma alla Via Capo d'Africa, contraddistinto al N.C.E.U. al foglio n. 509 par. 118;
- b) che l'immobile fa parte della zona di recupero approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 2682/84;
- c) che sul detto immobile vige un progetto di ristrutturazione i cui lavori sono stati affidati, con Del. Di Giunta Regionale n. 7953 del 15.12.97, ad un'A.T.I., capogruppo della quale è l'impresa CO.GE.I. S.r.l.;
- d) che per l'esecuzione di detti lavori necessita il rilascio della preventiva concessione edilizia del Comune di Roma;

TANTO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

L'Ente Regione Lazio concede in comodato alla Azienda per il Diritto allo Studio Universitario "La Sapienza" di Roma, che accetta a mezzo del suo costituito rappresentante, l'immobile sito in Roma alla Via Capo d'Africa per gli usi riflettenti le finalità istituzionali dell'Azienda;

ART. 2

Il comodatario dichiara di aver visitato l'immobile e si obbliga a proprio e totale carico a provvedere alla necessaria ristrutturazione di cui in premessa. A tal fine si impegna ad attenersi al progetto già esistente oppure a presentare al comodante, per la preventiva autorizzazione, un progetto con diversa distribuzione.

Il comodante si riserva la facoltà di eseguire i controlli che riterrà necessari, diretti a valutare la corrispondenza dei lavori al progetto approvato.

ART. 3

^{SCUOLA E FORMAZIONE PROFESSIONALE}
L'Assessorato ~~Economia e Finanza~~ regionale provvederà con atto separato a corrispondere i contributi regionali specifici per assicurare all'A.Di.S.U. la prosecuzione ed ultimazione dei lavori secondo le nuove disposizioni, oltre a liquidare ogni residua pendenza per il programma già deliberato.



ART. 4

La durata del presente contratto è stabilita in anni venti (20) a decorrere dal _____; alla convenuta scadenza il rapporto sarà rinnovato per ugual periodo in assenza di disdetta da effettuarsi con Racc. A.R. almeno un (1) anno prima della scadenza stessa;

ART. 5

Il comodatario è custodito custode e consegnatario dell'immobile sopra descritto e ne risponderà in caso di deterioramento qualora non provi che l'evento dannoso è dovuto a causa di forza maggiore e per fatto ad esso non imputabile. Si obbliga altresì a non destinare il bene ad usi diversi da quelli riflettenti le finalità istituzionali proprie, a non cedere, neppure temporaneamente, l'uso dello stesso bene nella sua interezza a terzi, né a titolo gratuito né a titolo oneroso, fermo restando per il comodatario la possibilità della concessione in uso temporaneo e definito a terzi di specifici ambienti (ad esempio la sala multimediale, sala ascolto musica, etc.) ma sempre nell'ambito dei propri fini istituzionali.

ART. 6

Il comodatario non potrà apportare innovazione nei locali senza il preventivo consenso scritto del comodante e, comunque, le eventuali opere di miglioria ed addizioni fisse rimarranno acquisite al comodante senza obbligo di corrispondere indennità alcuna. Il comodatario avrà facoltà di collocare, a proprie spese, sia all'esterno dell'immobile, sia sulle scale e negli anditi targhe, stemmi e ferri porta bandiera.

ART. 7

Sono a carico del comodatario tutte indistintamente le riparazioni di piccola, ordinaria e straordinaria manutenzione, comprese quelle derivanti da caso fortuito o vetustà.

ART. 8

Restano a carico del comodatario l'importo delle imposte, tasse ed ogni onere patrimoniale in genere, gravanti sull'immobile a partire dal giorno successivo alla consegna dello stesso, nonché le spese e l'imposta di registrazione del contratto di comodato.

ART. 9

E' facoltà del comodatario recedere dal contratto nel caso in cui nell'interesse del pubblico servizio venisse a cessare il bisogno dei locali così come in caso di soppressione e trasferimento dell'Ufficio, dandone comunicazione al comodante sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.



ART. 10

Per quanto non espressamente pattuito nel presente contratto di comodato le parti contraenti si riportano alle disposizioni del codice civile dall'art. 1803 al 1812.

ART. 11

Il presente atto sarà impegnativo per gli Enti contraenti successivamente alla sua approvazione da parte dei rispettivi organi istituzionali competenti.

ART. 12

A tutti gli effetti di legge le parti contraenti eleggono domicilio, come indicato:

- il comodante in
- il comodatario in

IL COMODANTE

IL COMODATARIO

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge n. 127 del 15.5.97.

IL PRESIDENTE : F.to PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO : F.to Dott. Saverio GUCCIONE

8 FEB. 2000



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 30 LUG. 1999

ADDI' 30 LUG. 1999 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO
COLOMBO, 213 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angelo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			


ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Gucciona.
..... OMISSIS

ASSENTI COSENTINO / DONATO / FEDERICO / HERMANIN / MARRONI / META /

DELIBERAZIONE N° 4385

OGGETTO: Immobile di proprietà regionale sito in Roma alla
Via Capo d'Africa. Autorizzazione alla stipula contratto di
comodato con l'Azienda diritto studio universitario
(A.DI.S.U.)

Per copia conforme all'originale
Il funzionario



OGGETTO: Immobile di proprietà regionale sito in Roma alla Via Capo d'Africa.
Autorizzazione alla stipula contratto di comodato con l'Azienda Di-
ritto Studio Universitario (A.Di.S.U.).

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore allo Sviluppo Economico ed Attività
Produttive;

VISTA la legge 15.05.1997 n. 127;

PREMESSO che l'Ente Regione è proprietaria di un complesso
immobiliare sito in Roma alla Via Capo d'Africa, contraddistinto al N.C.E.U. al
foglio n. 509 par. 118;

CONSIDERATO che con deliberazione 15 dicembre 1987, n. 7953 sono
stati affidati alla Soc. COGEI S.r.l., i lavori di ristrutturazione e consolidamento
dell'edificio di proprietà regionale sito in Roma, Via Capo d'Africa da destinare a
sede di un Centro di formazione professionale regionale;

CONSIDERATO che l'importo complessivo per l'esecuzione di tali lavori
ammonta a L. 5.100.000.000 oltre IVA;

CONSIDERATO che fino al momento attuale, per alcune vertenze sorte
con il Comune di Roma in merito al pagamento degli oneri di urbanizzazione
relativi alla concessione edilizia ancora da rilasciarsi, si sono realizzati i soli
lavori relativi al consolidamento di parte dell'edificio per una somma
complessiva di L. 1.000.000.000;

Considerata
VISTA la nota prot. 2611 del 4 giugno 1998 con la quale l'Assessore alla
Scuola, Formazione e Politiche per il lavoro ha sollecitato la concessione in
comodato dell'immobile regionale alla A.Di.S.U. "La Sapienza" di Roma, per
l'espletamento dei propri compiti istituzionali.

CONSIDERATO che ciò è conforme al disposto dell'art. 25, comma 2, della
L.R. 31.10.94 modificata dalla L.R. del 16.05.96 n. 14, al fine di migliorare le
capacità all'oggiativa per gli studenti universitari fuori sede;

CONSIDERATO che il fine istituzionale identificato precedentemente per
detto edificio, e cioè un centro di formazione professionale, non è più
prioritario;

all'unanimità

DELIBERA

- Di concedere in comodato all'A.Di.S.U. di Roma, con ogni onere passivo ed
attivo ivi compreso il contratto di appalto in essere, l'immobile di proprietà



Per copia conforme all'originale
il funzionario



regionale sito in Roma, Via capo d'Africa per adibirlo alle attività istituzionali dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".

- Di approvare il contratto di cui al punto precedente redatto come da testo appresso riportato e che forma parte integrante e sostanziale della presente.

L'Assessorato Economia e Finanza regionale provvederà con atto separato ad assicurare i contributi regionali specifici per assicurare all'A.Di.S.U. la prosecuzione ed ultimazione dei lavori secondo le nuove disposizioni, oltre a liquidare ogni residua pendenza per il programma già deliberato.

CONTRATTO DI COMODATO IN DATA

L'anno 1999 il giorno _____ del mese di _____
Con il presente atto valido a tutti gli effetti di legge

TRA

L'Azienda Diritto Studio Universitario (A.Di.S.U.) - C.F. _____
in persona del _____ nato a _____ il _____
di seguito denominato "comodatario"

E

La Regione Lazio - C.F. 80143490581 - rappresentata dall'Assessore pro-tempore allo Sviluppo Economico ed Attività Produttive Francesco Cioffarelli nato a Roma il 10.12.1941 di seguito denominato "comodante";

PREMESSO

- a) che l'Ente Regione Lazio è proprietaria dell'immobile sito in Roma, Via Capo d'Africa, contraddistinto al N.C.E.U. al foglio n. 509 par. 118;
- b) che l'immobile fa parte della zona di recupero approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 2682/84;
*Per copia con _____
il funzionario _____*
- c) che sul detto immobile vige un progetto di ristrutturazione i cui lavori sono stati affidati, con Del. Di Giunta Regionale n. 7953 del 15.12.97, ad un'A.T.I., capogruppo della quale è l'impresa CO.GE.I. S.r.l.;
- d) che per l'esecuzione di detti lavori necessita il rilascio della preventiva concessione edilizia del Comune di Roma;



TANTO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULATO QUANTO SEGUE:

ART. 1

L'Ente Regione Lazio concede in comodato alla Azienda Diritto Studio Universitario (A.Di.S.U.), che accetta a mezzo del suo costituito rappresentante, l'immobile sito in Roma alla Via Capo d'Africa per gli usi riflettenti le finalità istituzionali dell'Azienda;

ART. 2

Il comodatario dichiara di aver visitato l'immobile e si obbliga a proprio e totale carico a provvedere alla necessaria ristrutturazione di cui in premessa. A tal fine si impegna ad attenersi al progetto già esistente oppure a presentare al comodante, per la preventiva autorizzazione, un progetto con diversa distribuzione.

Il comodante si riserva la facoltà di eseguire i controlli che riterrà necessari, diretti a valutare la corrispondenza dei lavori al progetto approvato.

ART. 3

La durata del presente contratto è stabilita in anni venti (20) a decorrere dal ; alla convenuta scadenza il rapporto sarà rinnovato per ugual periodo in assenza di disdetta da effettuarsi con Racc. A.R. almeno un (1) anno prima della scadenza stessa;

ART. 4

Il comodatario è custodito custode e consegnatario dell'immobile sopra descritto e risponderà in caso di deterioramento qualora non provi che l'evento dannoso è dovuto a causa di forza maggiore e per fatto ad esso non imputabile. Si obbliga altresì a non destinare il bene ad usi diversi da quelli istituzionali propri, a non cedere, neppure temporaneamente, l'uso dello stesso a terzi, né a titolo gratuito né a titolo oneroso, quanto ricevuto in comodato, ristrutturato per l'uso, come previsto all'art. 2 di questo contratto e senza pretendere alcuna indennità per i lavori eseguiti.

Per copia conforme all'originale
Il funzionario

ART. 5

Il comodatario non potrà apportare innovazione nei locali senza il preventivo consenso scritto del comodante e, comunque, le eventuali opere di miglioria ed addizioni fisse rimarranno acquisite al comodante senza obbligo di corrispondere indennità alcuna. Il comodatario avrà facoltà di collocare, a proprie spese, sia all'esterno dell'immobile, sia sulle scale e negli anditi targhe, stemmi e ferri porta bandiera.



ART. 6

Sono a carico del comodatario tutte indistintamente le riparazioni di piccola, ordinaria e straordinaria, comprese quelle derivanti da caso fortuito o vetustà.

ART. 7

Restano a carico del comodatario l'importo delle imposte, tasse ed ogni onere patrimoniale in genere, gravanti sull'immobile a partire dal giorno successivo alla consegna dello stesso, nonché le spese e l'imposta di registrazione del contratto di comodato.

ART. 8

E' facoltà del comodatario recedere dal contratto nel caso in cui nell'interesse del pubblico servizio venisse a cessare il bisogno dei locali così come in caso di soppressione e trasferimento dell'Ufficio, dandone comunicazione al comodante sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

ART. 9

Per quanto non espressamente pattuito nel presente contratto di comodato le parti contraenti si riportano alle disposizioni del codice civile dall'art. 1803 al 1812.

ART. 10

Il presente atto sarà impegnativo per gli Enti contraenti successivamente alla sua approvazione da parte dei rispettivi organi istituzionali competenti.

ART. 11

A tutti gli effetti di legge le parti contraenti eleggono domicilio, come indicato:

- il comodante in
- il comodatario in

IL COMODANTE

Per copia conforme all'originale
il funzionario

IL COMODATARIO



Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge n. 127 del 15.5.97

VM831/gt
[Signature]



Per copia conforme
IL RESPONSABILE DELLA SEZIONE
(Firma)
[Signature]

24 LUG. 1999

[Signature]

IL PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI
IL SEGRETARIO: Dott. SAVERIO GUCCIONE